

SENTENZA N. 339/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona dott. Gabriele Pepe, in qualità di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero **73439** R.G. a seguito di ricorso collettivo del 6.12.2021 proposto dai sig.ri:

1. **(omissis)**, nato a (omissis)

2. **(omissis)**, nato a (omissis)

3. **(omissis)**, nato a (omissis);

4. **(omissis)**, nato a (omissis)

5. **(omissis)**, nato a Marano di Napoli (NA) il 20.11.1957 residente in (omissis)

tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata su separato atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c., dall'avv. Vincenzo Capodanno e con il medesimo elettivamente domiciliati in Napoli, via Mario Gigante n. 90;

(pec: vincenzocapodanno@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dall'avv.to Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

nonché contro

- MINISTERO DELLA DIFESA – Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso da sé stesso a mezzo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo in persona del Capo Servizio Trattamento Economico p.t. Col. amm. Lorenzo Graticola presso il cui Ufficio, in Chieti Scalo, viale Benedetto Croce n. 154, è legalmente domiciliato (pec: cnacontenzioso@pec.carabinieri.it)

FATTO

Quattro dei cinque odierni ricorrenti, titolari di trattamento pensionistico INPS, in qualità di ex militari dell'Arma dei carabinieri, rappresentano di aver prestato servizio:

- (omissis), dall'anno 5.5.1978 al 26.4.2010, maturando, ai fini pensionistici, 32 anni di servizio effettivo e 5 anni

riscattati per complessivi anni 37 e congedandosi con il grado di Brigadiere Capo VI Bis;

- (omissis), dall'anno marzo 1978 al febbraio 1992, maturando, ai fini pensionistici, 25 anni di servizio e congedandosi con il grado di appuntato scelto;

- (omissis), dall'anno 28.9.1966 al 30.4.1997, maturando, ai fini pensionistici, 31 anni di servizio e congedandosi con il grado di Brigadiere Capo VI Bis;

- (omissis) dall'anno dall'1.12.1976 al 11.9.2011, maturando, ai fini pensionistici, 35 anni di servizio e congedandosi con il grado di Brigadiere Capo VI Bis.

Per quanto concerne (omissis), costui ha prestato servizio nella polizia di Stato dal 24.6.1980 al 1.7.2018, maturando, ai fini pensionistici, 39anni e 6 mesi effettivi di servizio più 5 anni di riscatto e un anno di militare per complessivi anni 45, congedandosi con il grado di Sov. Capo.

Lamentano tutti l'erroneo computo del proprio trattamento per effetto dell'applicazione, a cura dell'INPS, dell'aliquota del 2,33 annua ai sensi dell'art. 44 d.p.r. n. 1092/73.

A seguito di diffide, non andate a buon fine, adivano questa Corte, con il ricorso in epigrafe, per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento ai sensi dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/73, con

condanna dell'Ente previdenziale alla corresponsione degli arretrati, incrementati di interessi e rivalutazione, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.

Con decreto del 29.9.2023, questo Giudice disponeva la rimessione in termini dei ricorrenti, con accoglimento della formulata istanza, rinviando all'udienza del 3.6.2024 ed autorizzando la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 155 c.g.c.

Con comparsa del 25.11.2024 si è costituito in giudizio l'INPS svolgendo le seguenti difese:

- sulle posizioni di (omissis) e (omissis) ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando, ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. n. 335/95 la propria posizione di ordinatore secondario di spesa sottolineando, al contempo, la competenza dell'Arma dei carabinieri a liquidare i trattamenti pensionistici dei carabinieri cessati dal servizio in data anteriore all'1.1.2010;

- sulle posizioni di (omissis) e (omissis), ha dedotto come i due ricorrenti avendo maturato più di 18 anni di servizio utile, fossero titolari di pensione liquidata con il sistema interamente retributivo, ciò determinando

l'inapplicabilità dell'art. 54, comma 1, d.p.r. n.1092/73 relativo al sistema di computo misto;

- sulla posizione di (omissis), ha evidenziato come il ricorrente non avesse indicato la tipologia di sistema pensionistico con cui era stato collocato in pensione rimarcando che in caso di sistema retributivo non sussisterebbe il diritto alla riliquidazione della pensione per le medesime ragioni in precedenza esposte. Qualora, invece, fosse risultato in pensione con il sistema misto, l'INPS avrebbe dovuto riliquidare la pensione del ricorrente in applicazione dell'art. 1, comma 101, l. n. 234/2021 e delle disposizioni della circolare n. 44 del 23.3.2022 che prevedono che la ricostituzione debba avvenire soltanto con decorrenza 1.1.2022.

In subordine, l'INPS ha eccepito nei confronti di tutti i ricorrenti la prescrizione quinquennale delle differenze economiche eventualmente spettanti sui ratei di pensione ai sensi dell'art. 2 r.d. n. 295/1939 o dell'art. 2948 cod. civ.; al riguardo, ha affermato che, essendo (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) cessati dal servizio rispettivamente nelle date del 26.4.2010, febbraio 1992, 30.4.1997, 1.7.2018, 11.9.2011, a fronte del primo atto interruttivo inviato all'INPS, attraverso la notifica del presente ricorso, nel mese di giugno 2024, risulterebbero prescritte le

eventuali differenze economiche antecedenti al mese di giugno 2019.

Alla pubblica udienza del 12.12.2024, l'avv. Antonio Falco, per delega orale dell'avv. Vincenzo Capodanno, per i ricorrenti e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS si sono riportati agli scritti depositati, insistendo come in atti.

Questo Giudice, ritenuto necessario estendere il presente giudizio nei confronti del Ministero della Difesa, Ente non convenuto ancorché competente in tema di liquidazione e/o riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei carabinieri aventi decorrenza anteriore all'1.1.2010, emetteva ordinanza n. 139, del 17.12.2024, con la quale ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa.

Con comparsa del 1.4.2025, si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa eccependo:

- per i ricorrenti (omissis), in via preliminare, l'inammissibilità parziale del ricorso per carenza di interesse ad agire, non sussistendo in capo ad essi una posizione giuridicamente meritevole di tutela; nel merito, l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle istanze formulate per il ricalcolo della pensione nonché delle pretese differenze pensionistiche in quanto destituite di fondamento; in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati;

- per i ricorrenti (omissis) la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, essendo la riliquidazione del trattamento in esame di esclusiva competenza dell'Istituto previdenziale.

Alla pubblica udienza del 27.5.2025, presenti l'avv. Antonio Falco, per delega orale dell'avv. Vincenzo Capodanno, per i ricorrenti e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. L'avv. Tellone ha chiesto un breve rinvio per poter verificare la posizione di (omissis); l'avv. Falco non si è opposto.

Il Giudice ha rinviato la trattazione della causa all'udienza del 16.6.2025 – ore 10:00.

Con memoria integrativa del 6.6.2025, la difesa dell'INPS con riferimento alla posizione di (omissis) ha riconosciuto in suo favore il diritto alla ricostruzione della pensione con applicazione dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, con decorrenza 1.1.2022, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 101, l. n. 234/2021. Ha, altresì, affermato che il pagamento sarà effettuato con il cedolino di pensione del mese di agosto 2025, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Alla pubblica udienza del 16.6.2025, presenti l'avv. Antonio Falco, per delega orale dell'avv. Vincenzo Capodanno, per i ricorrenti e l'avv. Gianluca Tellone per

l'INPS. L'avv. Falco si è riportato al contenuto del ricorso, chiedendone l'accoglimento; l'avv. Tellone, in relazione alla posizione di (omissis), ne ha riconosciuto la pretesa azionata, rimarcando l'avvio della procedura di pagamento di quanto dovuto a seguito di riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento. Questo Giudice ha disposto il rinvio della discussione all'udienza del 3.11.2025 – ore 10:00 per consentire all'INPS di completare il pagamento in favore di (omissis).

In data odierna, l'avv. Tellone per l'INPS depositava cedolino di pensione comprovante la riliquidazione del trattamento di (omissis) con corresponsione in suo favore degli arretrati di spettanza.

Alla odierna pubblica udienza, presenti soltanto l'avv. Vincenzo Capodanno per i ricorrenti e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. L'avv. Capodanno ha insistito per l'accoglimento del ricorso per tutti i ricorrenti, concludendo come in atti; l'avv. Tellone per (omissis)ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese. Per Guerra, invece, ha domandato la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, avendo l'INPS provveduto ad adeguare la pensione del ricorrente e a pagare i

dovuti arretrati con il cedolino del mese di agosto 2025.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa degli odierni ricorrenti ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con applicazione dell'aliquota del 44% della base pensionabile per il calcolo della quota retributiva di pensione unitamente al pagamento delle relative differenze economiche con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza.

2. Come noto, le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 1/2021, hanno risolto un'annosa diatriba che ha visto pensionati e INPS in contrapposizione su quanto dovuto fornendo definitivi chiarimenti sul calcolo del trattamento pensionistico riferito alla quota retributiva per coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali.

I due quesiti su cui la Corte si è espressa riguardano l'aliquota di rendimento per il calcolo delle pensioni di coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di contributi e che al 31 dicembre 1995, ossia l'ultimo anno di retributivo prima del passaggio al contributivo, contavano: tra i 15 e i 18 anni di contributi o meno di 15 anni di contributi.

Per quanto riguarda il primo quesito, la Corte ha interpretato il citato articolo 54 stabilendo che la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema misto deve essere calcolata in base all'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, applicando il coefficiente annuo del 2,44 per cento.

Per quanto riguarda il secondo quesito, la Corte ha risposto che l'aliquota del 44 per cento non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni.

Ebbene, relativamente a tale aspetto la Corte prevede un correttivo per coloro che vantano un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni, riconoscendo, per la determinazione della quota retributiva, l'aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.

Nel dettaglio, l'art. 54 prevede un'aliquota di rendimento maggiorata rispetto a quella che si applica al personale civile, pari al 2,93% per i primi 20 anni e all'1,80% per i successivi.

Al riguardo si evidenzia che una prima interpretazione, sposata tradizionalmente dall'INPS, prevede che al militare che cessa dal servizio con più di 20 anni di

servizio utile sia applicato in via analogica l'art. 44 d.p.r. n. 1092/73 previsto per il personale civile dello Stato con una aliquota di rendimento annua del 2,33% per ogni anno di servizio sino al 15° anno e dell'1,8% dal 15° anno in poi. Secondo tale impostazione, in sostanza, la disposizione più favorevole prevista dall'art. 54 del medesimo decreto troverebbe applicazione solamente per coloro che sono cessati dal servizio entro il 20° anno di contribuzione e l'aliquota del 44% sarebbe riconosciuta solamente al compimento del 20° anno.

Un secondo orientamento prevede l'applicazione dell'aliquota del 44%, espressamente prevista dall'art. 54 d.p.r. n. 1092/73, alla maturazione dei 15 anni di servizio a prescindere dal servizio maturato al momento del congedo.

In tal senso, le anzianità inferiori al 15° anno sarebbero valorizzate al 2,33% l'anno per poi essere valutate al 44% in corrispondenza del 15° anno e restare ferme sino al 18° anno, a partire dal quale la pensione viene calcolata con il sistema contributivo. Tale interpretazione è stata suffragata da una giurisprudenza maggioritaria delle sezioni di merito.

A seguito dei suddetti contrasti giurisprudenziali sono quindi state investite le Sezioni Riunite della Corte dei conti, le quali hanno, con l'occasione, ridefinito il

sistema di calcolo della quota retributiva dei pensionati militari rientranti nel sistema misto optando per una soluzione intermedia. La sentenza si è soffermata anzitutto sulla portata applicativa dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 stabilendo che l'aliquota fissa del 44% tra il 15° e il 20° anno di contribuzione è subordinata alla maturazione, alla data di cessazione del servizio, "di una anzianità di servizio non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni". Sicché l'articolo suddetto non potrebbe trovare applicazione per coloro che siano cessati dal servizio con più di venti anni di contributi.

Essa ha tuttavia affermato la illegittimità del sistema di calcolo attuato dall'INPS chiarendo che l'art. 44 d.P.R. 1092/1973 non può disciplinare le pensioni del personale militare in quanto espressamente rivolto ai dipendenti civili dello Stato.

Sulla base delle suddette premesse, questa Corte si è dunque soffermata sulla individuazione della corretta aliquota da applicare al personale militare in regime pensionistico di tipo misto, ricavando una regola unitaria atta a disciplinare la quota retributiva dei trattamenti di quiescenza del suddetto personale.

In proposito, le Sezioni Riunite hanno osservato che il previgente sistema individuava nell'80% l'aliquota massima di rendimento raggiungibile al compimento dei

40 anni di anzianità e fissava a 20 anni lo spartiacque dell'intero sistema: al compimento del 20° anno veniva riconosciuto il 44% dei contributi (con una aliquota annuale del 2,2%) e nei successivi l'1,8%.

Secondo la Corte tale sistema, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS, è stato definitivamente superato dalla legge n. 335/1995, la quale fissa a 18 anni e non più a 20 anni il nuovo spartiacque. Sicché, conclude il Collegio, alla luce della riforma introdotta dalla citata legge, occorre applicare un correttivo prevedendo che il 44% di aliquota venga riconosciuto al compimento del numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto: vale a dire 18 anni. Corollario ne è che l'aliquota annuale di rendimento è fissata al 2,44% ricavato dal rapporto 44/18.

In definitiva, l'indicata pronuncia delle Sezioni Riunite ha sancito che, pur non trovando applicazione l'art. 54 d.p.r. 1092/1973 per coloro che siano cessati dal servizio con oltre venti anni di contributi, dovranno in ogni caso essere ricalcolate tutte le pensioni militari rientranti con il sistema misto alle quali andrà applicata l'aliquota annua del 2,44% in luogo della più bassa aliquota del 2,2% se precedentemente applicata.

3. Per quanto concerne il riparto di competenze tra il Ministero della Difesa e l'INPS in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici, l'art. 2, comma 1, l. n. 335/1995 ha istituito presso l'INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Amministrazioni statali. Nell'intesa intercorsa tra il Ministero Difesa e l'INPDAP si convenne che l'Istituto previdenziale dovesse assumere le competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici decorrenti dalla date del 1° gennaio 2010 nei confronti del personale del Ministero della Difesa (aeronautica - carabinieri - marina - Esercito) che viene collocato direttamente nella posizione di "riserva" o "congedo assoluto" (ossia personale che viene collocato a riposo a domanda, per infermità o perdita del grado) mentre restava di competenza dell'Amministrazione di appartenenza la liquidazione e la riliquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che transita in posizione di ausiliaria.

Per i trattamenti pensionistici antecedenti al subentro, la competenza in tema di liquidazione/riliquidazione del spetta in via esclusiva alle Amministrazione datoriale.

Dalle allegazioni di parte si evince che i (omissis) sono cessati dal servizio rispettivamente nel mese di febbraio

1992 e in data 30.4.1997, sicché la competenza in tema di riliquidazione dei rispettivi trattamenti appartiene al Ministero della Difesa, per mezzo dell'Arma dei carabinieri, mentre l'INPS ha la posizione di mero ordinatore secondario di spesa, deputato a corrispondere gli importi di pensione formalmente riconosciuti dalla ridetta Amministrazione attraverso l'emissione di provvedimento formale.

Per (omissis), cessati dal servizio nelle date rispettivamente del 26.4.2010 e dell'11.9.2011, la riliquidazione del trattamento pensionistico risulta essere di esclusiva competenza dell'INPS.

4. In applicazione dei principi contenuti nella sentenza n. 1/2021 delle SS.RR. di questa Corte, in relazione alle posizioni di (omissis)l'odierno ricorso dev'essere accolto, con conseguente riconoscimento in favore dei ridetti ricorrenti del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento a partire dal giorno successivo alla data di cessazione dal servizio.

5. Con riferimento, poi, all'eccezione di prescrizione parziale sollevata dall'INPS e dal Ministero della Difesa, detta eccezione merita accoglimento ai sensi dell'art. 2 r.d. n. 295/1939, come sostituito dall'art. 2 l. n. 428/1985. Tale norma prevede, infatti, che le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e

gli assegni indicati nel d.l.lgt. n. 1278/1917, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Nella fattispecie in esame, i ricorrenti (omissis) sono cessati dal servizio nelle date rispettivamente del 26.4.2010, del febbraio 1992, del 30.4.1997 e dell'11.9.2011, mentre il primo atto interruttivo è stato inviato all'INPS, attraverso apposito atto di diffida e messa in mora, notificato a mezzo pec, il 22.1.2021, per cui devono dichiararsi prescritte le differenze economiche arretrate relative ai periodi temporali antecedenti il quinquennio dalla data di ricezione di tale atto, vale a dire anteriori al 22.1.2016.

6. Per quanto riguarda la posizione del ricorrente (omissis), il medesimo ha prestato servizio nella polizia di Stato risultando in quiescenza a decorrere dal 1.7.2018.

L'invocata pretesa alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento ai sensi dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/73 merita di essere accolta previa applicazione

dell'art. 1, comma 101, l. n. 234/2021 che ne ancora la decorrenza all'1.1.2022.

Prima di tale data, infatti, la norma richiamata dal ricorrente (art. 54 d.p.r. n.1092/73) non era applicabile ai dipendenti della Polizia di Stato in quanto il corpo di appartenenza non ha natura militare, per cui ai fini della determinazione della pensione ordinaria non possono trovare applicazione le disposizioni degli artt. 52, 53 e 54 d.p.r. n. 1092/73, che riguardano esclusivamente il personale assoggettato all'ordinamento militare.

Come correttamente evidenziato dall'INPS, tali conclusioni risultano confermate anche all'esito dell'entrata in vigore dell'art.1 commi 101 e 102 Legge di Bilancio per l'anno 2022, che hanno previsto: "*Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. 102. Per l'attuazione del comma 101, è valutata la*

spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031".

Tale legge non è di interpretazione autentica, non facendo riferimento a norme precedenti poco intellegibili in sede ermeneutica, per cui non è retroattiva e si applica solo con decorrenza successiva al 31.12.2021.

Tale lettura è confermata dal comma 102, che indica previsioni di spesa sempre crescenti negli anni fino al 2031, laddove se la norma fosse stata retroattiva avrebbe previsto le maggiori spese per l'anno 2022, durante il quale l'INPS avrebbe dovuto procedere a riliquidare tutte le pensioni già liquidate con il sistema misto.

La norma, dunque, postula un impatto incrementale, negli anni, sul bilancio dello Stato, man mano che si darà corso alle richieste di riliquidazione, con decorrenza dal 2022, da parte degli aventi diritto.

Laddove il legislatore avesse voluto riconoscere una portata retroattiva alle disposizioni in questione, avrebbe dovuto concentrare il maggiore sforzo

finanziario nel 2022, al fine di consentire le riliquidazioni dei trattamenti pensionistici con il sistema misto già in corso di erogazione, per poi farlo decrescere progressivamente negli anni.

Tale interpretazione è stata condivisa anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 33/2023, che, nell'esaminare il regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, ha osservato *che "il più favorevole trattamento riservato al personale militare – quanto al calcolo della quota retributiva della pensione nel sistema cosiddetto misto della riforma del 1995, come risultante dal combinato disposto dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, nell'interpretazione accolta dalla citata giurisprudenza delle sezioni riunite della Corte dei conti – non può assurgere a tertium comparationis, idoneo a implicare, sul piano della conformità all'art. 3 Cost., la necessaria estensione fin dall'epoca della smilitarizzazione (e quindi ex tunc) di tale normativa speciale al personale della Polizia penitenziaria*".

7. Per tutte le ragioni illustrate, con riferimento alle posizioni di (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) si accerta e dichiara, in loro favore, il diritto alla riliquidazione ex 54 d.p.r. n. 1092/73 del trattamento

pensionistico in godimento, da parte del Ministero della Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri e/o dell'INPS secondo le rispettive competenze, a decorrere dal 27.4.2010 ((omissis)), da febbraio 1992 ((omissis)), dal 31.4.1997 ((omissis)) e dal 12.9.2011 ((omissis)), con condanna dell'INPS al pagamento dei rispettivi dovuti arretrati a partire dal 22.1.2016.

Con riferimento, invece, alla posizione di (omissis), si dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

8. Le spese sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in qualità di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Con riferimento alle posizioni di (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara, in loro favore, il diritto alla riliquidazione ex 54 d.p.r. n. 1092/73 del trattamento pensionistico in godimento, da parte del Ministero della Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri e/o dell'INPS secondo le rispettive competenze, a decorrere dal 27.4.2010 ((omissis)), da febbraio 1992 ((omissis)), dal 31.4.1997 ((omissis)) e dal 12.9.2011 ((omissis)), con

condanna dell'INPS al pagamento dei rispettivi dovuti arretrati a partire dal 22.1.2016;

1.1 Liquida, in favore del procuratore antistatario delle parti ricorrenti e a carico del Ministero della Difesa – Comando Generale Arma dei Carabinieri e dell'INPS, in parti uguali, le spese di lite che liquida in complessivi € 800,00, oltre spese generali, IVA e CPA;

2. Con riferimento alla posizione di (omissis), dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;

2.1 Compensa le spese di lite tra le parti.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2025.

IL GIUDICE UNICO

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 05.11.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale